DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

relativa all'acquisto da parte della Comunità di vaccini marcatori contro la peste suina classica al fine di incrementare le riserve comunitarie di tali vaccini

[notificata con il numero C(2006) 3461]

(2006/553/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La peste suina classica costituisce una minaccia per le popolazioni di suini domestici e di suini selvatici (cinghiali) nella Comunità.

(2) La comparsa di focolai di peste suina classica negli allevamenti di suini domestici può dar luogo a conseguenze molto gravi e provocare danni economici ingenti nella Comunità, soprattutto nelle zone ad elevata densità di allevamenti suini.

(3) Le norme relative alla vaccinazione d'emergenza di suini domestici e di suini selvatici, nonché la definizione di vaccino marcatore figurano nella direttiva 2001/89/CE.

(4) La Comunità dispone già di una riserva di 1 000 000 di dosi di vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica e sta procedendo all'acquisto di 1 550 000 dosi di vaccino marcatore contro la malattia.

(5) Alla luce della situazione epidemiologica nella Comunità e, in particolare, della situazione della malattia nei paesi in via di adesione, aumenta la probabilità di una vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica che richieda un numero di dosi di vaccino marcatore superiore a quello di cui dispone la Comunità.

(6) Allo scopo di rafforzare la capacità della Comunità di far fronte rapidamente alla peste suina classica, è necessario acquistare un numero adeguato di dosi di vaccino marcatore, nonché prendere gli opportuni provvedimenti per conservarlo e poterne disporre prontamente in caso di emergenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità acquista quanto prima possibile 7 000 000 di dosi di vaccino marcatore contro la peste suina classica.

2. La Comunità prende gli opportuni provvedimenti per il magazzinaggio e la distribuzione del vaccino di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il costo massimo delle misure di cui all'articolo 1 è fissato a 7 500 000 EUR.

Articolo 3

Le misure previste all'articolo 1, paragrafo 2, sono attuate dalla Commissione in collaborazione con i fornitori designati tramite bando di gara.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

[2] GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione